



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 28/04/2020

FATTO

La cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.309,09 a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione, oneri erariali e costi di intermediazione, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 25/09/2015 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 30/12/2019, oltre interessi, spese di procedura e legali, queste ultime non quantificate.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, svolgendo preliminarmente talune riflessioni critiche nei confronti della sentenza Lexitor, per ritenere esclusa l'efficacia diretta della direttiva 2008/48/CE nei rapporti tra privati e sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle imposte/oneri erariali e ai costi di intermediazione, trattandosi di spese che sono state corrisposte a terzi; eccepisce quindi: la non ripetibilità degli oneri erariali, che si riferiscono all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'Ente pensionistico; la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento ed allega conferimento incarico e fattura a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore; la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, in particolare evidenziando



che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto, chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, nonché la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, ha ribadito il proprio diritto "alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*" ed insistito per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*", valutando inoltre che "*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*".



Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dell’intermediario convenuto perché la domanda di ripetizione delle somme relative alle attività di intermediazione avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti del terzo effettivo percettore, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell’art.125-sexies del TUB.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* della ‘commissione d’intermediazione’, attesa la presenza in atti del conferimento dell’incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente; parimenti *up front* devono essere considerate le “spese di istruttoria” e le “commissioni di attivazione” giacché riferibili ad attività propedeutiche all’erogazione del finanziamento; così come vanno considerate *up front*, e per l’intero importo, poiché riferibili a costi relativi alla fase di perfezionamento del contratto, le spese di cui alla lett. E del contratto in quanto non risulta possibile individuare, in detta voce, la somma pagata a titolo di oneri erariali e quella corrisposta ad altro titolo (spese postali, etc.); quanto, infine, alle commissioni di gestione, per le quali va invece riconosciuta la natura *recurring*, il Collegio, considerando che risulta esibito in atti il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, che nel contratto vi è un espresso rinvio al piano ai fini della determinazione della misura retrocedibile di tali oneri commissionali e che inoltre nello stesso piano appaiono specificate le commissioni rimborsabili oltre ad essere indicato il criterio sulla base del quale le stesse saranno rimborsate, ritiene corretto che il rimborso delle commissioni in questione sia avvenuto secondo il criterio previsto contrattualmente fra le parti, pertanto nulla residuando da restituire a tale titolo.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	5,60%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	36,78%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 204,17 ○	€ 128,75 ●	○		€ 128,75
○	commissioni di attivazione (up front)	€ 438,48	€ 255,78 ○	€ 161,29 ●	○		€ 161,29
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 207,60	€ 121,10 ●	€ 76,37 ○	○	€ 121,10	€ 0,00
○	spese lett. E (recurring)	€ 59,85	€ 34,91 ○	€ 22,02 ●	○		€ 22,02
○	costi di intermediazione (up front)	€ 1.534,68	€ 895,23 ○	€ 564,53 ●	○		€ 564,53
○			○	○	○		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 876,59
interessi legali	si ▼

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 876,59, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS